

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL' 8 NOVEMBRE 2022

L'anno 2022, il giorno 10 del mese di novembre, alle ore 18.30, presso la sede sociale in via Ciro Menotti n° 86 a Cesena, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione C.E.M.E.A. Emilia Romagna APS.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 9 del vigente statuto sociale il Sig. Marchioni Elio, verbalizza la Sig.ra Ceccarelli Donatella.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci così come previsto dall'art. 9 dello statuto, e verificato che sono presenti n° 27 Soci su n° 63 Soci iscritti, dichiara che l'assemblea deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dell'art. 101 comma 2 D.lgs. 117/2017 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale secondo le indicazioni dell'ufficio regionale del RUNTS
2. Varie ed eventuali

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare l'adeguamento dello statuto alla normativa vigente con il fine di eliminare le disposizioni ostative all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n°15 articoli, evidenziando gli adeguamenti e le modifiche apportate al precedente statuto.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n° 15 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con 27 voti favorevoli, in linea con le disposizioni dell'art. 26-bis del decreto legge 73/2022 e dell'art. 101 comma 2 D.lgs. 117/2017, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate.

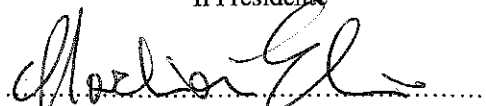
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Segretaria


(Ceccarelli Donatella)

Il Presidente


(Marchioni Elio)

STATUTO dell'Associazione "C.E.M.E.A. Emilia Romagna APS "

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017, di seguito Codice del Terzo Settore o CTS, e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale, Ente del Terzo settore, denominata: "C.E.M.E.A. Emilia Romagna APS" (Centri di Esercitazione ai Metodi dell'Educazione Attiva) con sede in Cesena, in via Ciro Menotti 86, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale a favore degli associati, di loro familiari, o di terzi.

In particolare l'Associazione C.E.M.E.A. Emilia Romagna APS persegue lo scopo di agire attraverso i metodi dell'educazione attiva, operando nel campo della formazione rivolta ad insegnanti, educatori, personale parascolastico, genitori, personale sanitario.

Si prefigge di attivare situazioni educative rivolte ad adulti e bambini quali: attività di formazione residenziale o semiresidenziale, animazioni ludiche, attività in collaborazione con la scuola, scambi internazionali, comunità alloggio/educative

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono:

- Attività culturale di interesse sociale con finalità educative come: corsi di formazione rivolti ad adulti ed in particolare ad insegnanti, educatori, personale parascolastico, genitori, personale sanitario, operatori socioassistenziali; attività educative rivolte a bambini e ragazzi come dopo scuola, ludoteche, in collaborazione con la scuola di ogni ordine e grado, capiscuola, scambi internazionali. Dette attività potranno svilupparsi anche in risposta a bandi pubblici a carattere nazionale e internazionale;
- Attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale quali animazioni, feste, corsi di danze popolari, eventi aperti al pubblico di ogni età, attività di laboratorio e ricreative per la terza età, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita alimenti, erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Donatella Cecchetti
Alfredo Elia

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

L'Associazione può esercitare attività secondarie diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale svolte secondo quanto previsto dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative raccolta fondi finalizzate a finanziare le proprie attività di interesse generale;
- 9) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Gli avanzi di gestione, comprensivi di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, devono essere impiegati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio d'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio d'esercizio verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Il numero degli aderenti è illimitato. Possono essere soci le persone fisiche, che ne condividano gli scopi e che si impegnino alla loro realizzazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo o per decesso.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Donatella Ceccoli
Elisabetta

Genevieve Cecchi
Albino B.

Il recesso o l'esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tale sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 - Assicurazione dei Volontari

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori, organo facoltativo, o il Revisore Unico dei Conti, organo facoltativo;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente a almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto diretto a ciascun associato in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti a rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio a rendiconto finanziario relativamente ad ogni esercizio;
- nomina e revoca, quando previsto, i componenti del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico dei Conti;
- nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell'Organo di controllo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;

Donatella Cecchi
Elisabetta
Elisabetta

- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorre in prima convocazione la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Delle riunioni è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Art.10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 o non superiori a 13 eletti dall'Assemblea tra i propri associati. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'art 26, comma 3, del CTS.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. I sostituti così eletti rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro trenta giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio o il rendiconto finanziario;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

Donatella Caracciolo

Alfio Cimici

- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice- Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua vece dal Vice-presidente, tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è fatta con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché L'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziative per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art.12 - Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico dei Conti

I componenti stabiliscono inoltre di non nominare il collegio o revisore unico dei conti.

Art.13 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di

Elisabetta Cacciatelli

accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Forlì-Cesena.

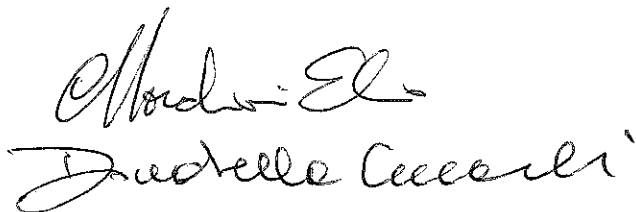
Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

Art.15 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e le altre norme di legge vigenti in materia.

Cesena, 10 novembre 2022.


Donella Ceccheri